



Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.

Commercialisti Associati

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 8 gennaio 2025

Spettabili

Clienti

Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.

Loro sedi

Circolare n. 2/2025 - Spese di trasferta e rappresentanza: dal 2025 deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili

Gentile cliente,

tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, vi sono la non tassazione / deducibilità delle spese di trasferta e di rappresentanza solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabili.

Nel dettaglio, i comma 81-83 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2025 apportano una serie di modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; quindi, per i soggetti con esercizio solare le norme sono **in vigore già dal 1° gennaio 2025**.

Di seguito viene fornita una sintesi delle novità introdotte.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese

Per i dipendenti: Modificando l'articolo 51, comma 5 del Tuir, viene introdotto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, al fine di fruire della non concorrenza al reddito del rimborso delle spese relative alle trasferte dei dipendenti. Si qualificano quali strumenti di pagamento tracciabili il versamento bancario o postale e gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Mediante l'aggiunta di un ultimo periodo al citato comma 5, viene previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, legge 21/1992.

Si ricorda che sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Pertanto, costituiscono autoservizi pubblici non di linea: i) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale; ii) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

Per le imprese: All'art. 95 del TUIR, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dopo il comma 3 è stato inserito il comma 3-bis che prevede che la modalità di pagamento tracciabile è richiesta anche ai fini della deducibilità, dal reddito d'impresa e dall'Irap, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (si pensi al caso delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti

Per gli esercenti arti e professioni, all'art. 54 in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dopo il comma 6-bis è stato inserito il comma 6-ter, in base al quale viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi alle imprese

All'art. 108 comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza e per omaggi, è aggiunto un ulteriore periodo che prevede che tali spese divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Si sottolinea che poiché la nuova normativa è in vigore dal 1° gennaio 2025; le aziende dovranno pertanto eventualmente modificare le loro procedure di rimborso e comunicare quanto prima le novità ai lavoratori.

Dalla suddetta data, le trasferte dovranno già essere gestite secondo il nuovo regime.

Il datore potrà decidere di consegnare ai lavoratori in trasferta la carta di credito aziendale o carta prepagata o un altro strumento di pagamento collegato al conto corrente dell'azienda.

In molti casi, però, i lavoratori erano soliti eseguire il pagamento con la propria carta di credito o debito. In questi casi è tuttavia ancora dubbio se la ricevuta del pos o del pagamento tracciabile effettuato dal dipendente, unitamente alla fattura o ricevuta fiscale, sia sufficiente per procedere al rimborso senza che lo stesso concorra alla formazione del reddito del dipendente. Si attendono in proposito eventuali chiarimenti ministeriali se tale metodologia sia ammessa per dimostrare la tracciabilità.

Lo Studio resta a disposizione per fornire chiarimenti e consulenza in relazione ai singoli casi.
Cordiali saluti.

Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.
Commercialisti Associati

